



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lastra a Signa e Scandicci**

Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)



Allegato A

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COMPLESSIVA DEI NIDI D'INFANZIA E DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA (CIG: 6957007FC7)

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la gestione complessiva dei nidi d'infanzia e delle strutture educative alla prima infanzia così come meglio specificato nel seguente dettaglio analitico:

- Nido d'Infanzia "I Caci" in Lastra a Signa, Via Bellosguardo n. 4 con una ricettività di 46 bambini con età compresa tra i 6 ed i 36 mesi;
- Nido d'Infanzia "Skolé" in Lastra a Signa, via S.Lavagnini n. 6 (Ponte a Signa) con una ricettività di 30 bambini con età compresa tra i 12 ed i 36 mesi
- Spazio gioco "La casa dei bambini e delle famiglie" (Struttura Skolé) in Lastra a Signa, via S.Lavagnini n. 6 (Ponte a Signa) con una ricettività di 10 bambini con età compresa tra i 18 ed i 36 mesi
- Centro bambini e famiglie (Struttura Skolé) in Lastra a Signa, via S.Lavagnini n. 6 (Ponte a Signa) con una ricettività di 15 bambini accompagnati da genitori con età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.

Articolo 2

Natura del servizio

1. Il servizio oggetto del presente appalto riveste il carattere di "*interesse pubblico*" e per questa ragione non potrà essere sospeso o abbandonato con il tassativo impegno per il soggetto gestore aggiudicatario a darne esecuzione con qualsiasi tempo e condizione ai sensi e per gli effetti della Legge 146/1990.
2. In caso di sospensione o di abbandono del servizio, anche parziale, e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuiti al soggetto gestore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi al medesimo per l'esecuzione con spese a carico del medesimo soggetto gestore.
3. Il soggetto gestore aggiudicatario è tenuto sempre a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, provvedendo nel contempo a garantire i servizi minimi d'emergenza previsti dall'ente locale.

Articolo 3

Durata dell'appalto

1. L'appalto avrà la durata di due anni educativi (2017-2018 e 2018-2019) a partire dal giorno 1 del mese di settembre 2017 al giorno 31 del mese di luglio 2019.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, esercitare un'opzione di rinnovo contrattuale per ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 106, commi 11 e 12, D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, riservandosi comunque la possibilità di procedere al rinnovo o anche di non procedere al rinnovo.
3. L'esercizio di tale facoltà potrà comunque avvenire previa verifica da parte del Comune dell'attività svolta dal soggetto gestore aggiudicatario da effettuarsi alla fine del primo anno di affidamento.
4. E' fatto obbligo al soggetto gestore aggiudicatario, alla scadenza del periodo contrattuale, di assicurare la compresenza del proprio personale con i nuovi educatori ai fini della continuità del programma educativo, per un tempo non inferiore ad un mese (20 giorni effettivi di servizio).
5. E' fatto obbligo al soggetto gestore aggiudicatario garantire la continuità del servizio educativo anche nei casi di risoluzione o recesso del contratto, nelle more del passaggio ad un nuovo gestore.



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lastra a Signa e Scandicci**

Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)



Articolo 4

Importo dell'appalto

1. L'importo presunto dello svolgimento della gestione complessiva delle strutture educative alla prima infanzia per la durata dell'appalto (anni due) da parte del soggetto gestore viene determinato in € 1.100.000,00 (unmilionezero/00).
2. Tenuto conto della facoltà di eventuale rinnovo contrattuale per ulteriore due anni, l'importo complessivo presunto dell'appalto, in caso di rinnovo, viene fin da ora fissato in € 2.200.000,00 (duemilioniduecento/00).
3. Gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA, se ed in quanto dovuta
4. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono previste interferenze tra le attività del committente e quelle del soggetto gestore aggiudicatario.
5. L'importo dell'appalto sarà quello complessivo indicato al comma 1, detratto il ribasso offerto in sede di gara dal concorrente aggiudicatario.
6. Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato speciale inerente e conseguente l'appalto.

Articolo 5

Modalità di aggiudicazione del servizio e soggetti ammessi alla gara

1. La selezione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, da valutarsi sulla base dei seguenti elementi: offerta economica max 30 punti, offerta tecnica max 70 punti. I punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nel disciplinare di gara.
2. L'appalto verrà aggiudicato a mezzo di procedura aperta ad evidenza pubblica, alla quale potranno partecipare i soggetti indicati all'art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che abbiano i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine professionale

1. Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.
2. Per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell'Albo delle società delle cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004, ovvero presso l'Albo Regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
3. In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. Dichiarazione di almeno due istituti di credito, operanti negli stati membri della U.E. attestanti, l'idoneità finanziaria ed economica del concorrente al fine della prestazione in oggetto.
2. Avere realizzato un fatturato globale d'impresa, nello specifico settore dei servizi alla prima infanzia, negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore ad euro 1.500.000,00 (I.V.A. esclusa). Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio delle attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste in merito al fatturato richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria rapportando i requisiti di fatturato e quantitativi al periodo di attività.



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lastra a Signa e Scandicci**

Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)



c) Requisiti di capacità tecnico professionale

1. Avere svolto servizi socio educativi alla prima infanzia, prestati negli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, con prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente gara per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo pari a 1.500.000,00 (I.V.A. esclusa). La dichiarazione dovrà contenere la specificazione dei servizi resi con i relativi importi, le date di riferimento, i destinatari, pubblici o privati, e l'esito positivo dei servizi svolti da parte del destinatario.
2. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008. In caso di R.T.I. tale requisito deve essere posseduto dall'impresa capogruppo/impresa mandataria.

Articolo 6

Orario di funzionamento e calendario dei servizi educativi

1. Nido d'infanzia "I Caci"

1. Il servizio accoglie bambini/e di età 6/36 mesi, si svolge con le seguenti modalità operative:
 - il calendario di apertura annuale, stabilito dall'Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2013 e ssmmii, prevede, di norma, l'apertura del servizio dal primo settembre, secondo un'articolazione funzionale stabilita dalla direzione dell'Area n. 2 – *Servizi alla persona – Sportello al cittadino*, mentre la chiusura delle attività è prevista per la fine del mese luglio dell'anno successivo. Nel mese di luglio la frequenza è subordinata a specifica richiesta da parte delle famiglie utenti ed il servizio viene attivato in presenza di un numero di iscrizioni ritenuto adeguato per il buon funzionamento del servizio stesso.
2. L'apertura del servizio è prevista in n. 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 7,30 alle ore 17,30; è prevista, di norma, una flessibilità oraria in entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,30 ed in uscita con le seguenti opzioni orarie: 13,30/ 16,00/ 17,30.
3. I bambini iscrivibili al servizio sono n. 46 (di cui indicativamente 12 "piccoli", 16 "medi" e 18 "grandi"). L'orario di permanenza al nido dei bambini è distribuito, indicativamente, nelle tre fasce orarie disponibili:

a) 7,30 - 13,30	n. 16
b) 7,30 - 16,00	n. 13
c) 7,30 - 17,30	n. 17

La distribuzione definitiva nelle tre fasce orarie indicate è stabilita nel Piano Educativo Comunale.

4. Il soggetto gestore aggiudicatario del servizio s'impegna a rilevare le presenze dei bambini secondo le modalità operative indicate dall'Amministrazione Comunale, segnalando il protrarsi di assenze non giustificate. A tal fine dovrà dotarsi di apposito tablet per la rilevazione delle presenze e delle assenze da comunicare all'Amministrazione Comunale.

2 - Nido infanzia "Skolé"

1. Il servizio accoglie bambini di età 12/36 mesi, si svolge con le seguenti modalità:
 - il calendario di apertura annuale, stabilito dall'Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2013 e ssmmii, prevede, di norma, l'apertura del servizio dal primo settembre, secondo un'articolazione funzionale stabilita dalla direzione dell'Area n. 2 – *Servizi alla persona – Sportello al cittadino*, mentre la chiusura delle attività è prevista per la fine del mese luglio dell'anno successivo. Nel mese di luglio la frequenza è subordinata a specifica richiesta da parte delle famiglie utenti ed il servizio viene attivato in presenza di un numero di iscrizioni ritenuto adeguato per il buon funzionamento del servizio stesso.
2. L'apertura del servizio è prevista in n. 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 7,30 alle ore 17,30; è prevista, di norma, una flessibilità oraria in entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,30 ed in uscita con le seguenti opzioni orarie: 13,30/ 16,00/ 17,30.



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lastra a Signa e Scandicci**

Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)



3. I bambini iscrivibili al servizio sono n. 30 (di cui indicativamente 12 di età 12/23 mesi “medi” e 18 di età 24/36 mesi “grandi”). L’orario di permanenza al nido dei bambini è distribuito, indicativamente, nelle tre fasce orarie disponibili:

- | | |
|-----------------|-------|
| a) 7,30 - 13,30 | n. 12 |
| b) 7,30 - 16,00 | n. 8 |
| c) 7,30 - 17,30 | n. 10 |

La distribuzione definitiva nelle tre fasce orarie indicate è stabilita nel Piano Educativo Comunale.

4. Il soggetto aggiudicatario del servizio s’impegna a rilevare le presenze dei bambini secondo le modalità operative indicate dall’Amministrazione Comunale, segnalando il protrarsi di assenze non giustificate. A tal fine dovrà dotarsi di apposito tablet per la rilevazione delle presenze e delle assenze da comunicare all’Amministrazione Comunale.

3 - Spazio gioco “La casa dei bambini e delle famiglie”

1. Il servizio accoglie bambini di età 18/36 mesi, e si svolge con le seguenti modalità:

- il calendario di apertura annuale, stabilito dall’Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2013 e ss.mm.ii., prevede indicativamente l’apertura del servizio entro i primi dieci giorni di settembre mentre la chiusura è prevista per la fine del mese di luglio. Nel mese di luglio la frequenza è subordinata a specifica richiesta da parte delle famiglie utenti ed il servizio viene attivato in presenza di un numero di iscrizioni ritenuto adeguato per il buon funzionamento del servizio stesso.

2. L’apertura del servizio è prevista in n. 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 16 alle ore 19.

3. Il soggetto gestore aggiudicatario del servizio ha l’obbligo di rilevare le presenze dei bambini secondo le modalità operative indicate dall’Amministrazione Comunale, segnalando il protrarsi di assenze non giustificate. A tal fine dovrà dotarsi di apposito tablet per la rilevazione delle presenze e delle assenze da comunicare all’Amministrazione Comunale.

4 – Centro bambini e famiglie

1. Il servizio accoglie bambini di età 12 – 36 mesi accompagnati da adulto e si svolge con le seguenti modalità:

- il calendario di apertura annuale, stabilito dall’Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2013 e ss.mm.ii., prevede indicativamente l’apertura del servizio entro i primi dieci giorni di settembre mentre la chiusura è prevista per la fine del mese di luglio. 2. Nel mese di luglio la frequenza è subordinata a specifica richiesta da parte delle famiglie utenti ed il servizio viene attivato in presenza di un numero di iscrizioni ritenuto adeguato per il buon funzionamento del servizio stesso.

Articolo 7

Caratteristiche dei servizi educativi

1. Il progetto educativo all’interno delle strutture promuove l’acquisizione di competenze sociali, affettive e cognitive del bambino, attraverso la predisposizione, in maniera integrata e funzionale, dell’ambiente e di situazioni ludico-sociali in base all’interesse espresso dai bambini e all’esperienza del gruppo di lavoro, sulla scorta di idee di riferimento, in tensioni educative e strategie operative esplicite, intenzionali e condivise in seno al gruppo di lavoro.

2. Il ruolo dell’educatore è centrato sulla gestione comune ed integrata dei momenti delle routine, delle situazioni e dei contesti ludico-sociali delle attività didattiche, nonché sul lavoro di gruppo nel suo complesso, oltre che sul singolo bambino e sulla promozione individualizzata del suo sviluppo.



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lastra a Signa e Scandicci**

Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)



3. Il servizio oggetto del presente capitolato, così come previsto dall'art. 2 del presente capitolato, ha il carattere di interesse pubblico e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, con il tassativo impegno per il soggetto gestore a darne esecuzione con qualsiasi tempo e condizione ai sensi e per gli effetti della Legge 146/1990.

4. Il servizio svolto dal soggetto gestore aggiudicatario, ed oggetto del presente capitolato, dovrà attenersi scrupolosamente agli indirizzi e alle disposizioni operative della direzione dell'Area n. 2 – *Servizi alla persona - Sportello al cittadino*.

5. Per gli aspetti normativi, organizzativi e pedagogici del servizio si dovrà fare riferimento alle leggi e regolamenti della Regione Toscana in materia di servizi all'infanzia ed in particolare alla LR 32/02, al Regolamento di esecuzione approvato con DPGRT 30.7.2013 n. 41/R e successive modifiche e integrazioni, al regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Lastra a Signa, nonché alle disposizioni contenute nel Piano Educativo Comunale e nel Calendario dei nidi d'infanzia comunali ed alle normative vigenti nello specifico settore.

Articolo 8

Elementi guida per la presentazione dei progetti organizzativi e pedagogici

1. Il progetto educativo da presentare in sede di gara dovrà rispettare le prescrizioni di cui agli articoli seguenti ed avere come punto fondamentale la centralità del bambino visto come persona nella sua complessità. Elementi di forza del progetto dovranno essere la qualità professionale, gli strumenti pedagogici, la condivisione con le famiglie, l'attenzione ai bisogni e lo stimolo delle competenze socio-relazionali di ogni bambino. Esso dovrà attuarsi come un processo di sviluppo costante che veda la costruzione di legami significativi tra bambini, educatori e genitori.

2. L'obiettivo principale è lo sviluppo armonico e globale del bambino nell'area cognitiva, emotiva, razionale, psicomotoria e comunicativa. Il contesto fisico dovrà essere articolato in angoli funzionali alle attività ludiche, esplorative e simboliche del bambino. Lo spazio, i materiali utilizzati e proposti dovranno essere complementi fondamentali per l'attivazione del progetto.

3. Ogni angolo educativo strutturato dovrà avere un'identità in cui il bambino potrà riconoscersi e sviluppare la propria autonomia. La routine (pranzo, igiene, sonno) dovrà essere organizzata nel rispetto dei tempi e dei ritmi sociali del bambino.

4. Il nido dovrà diventare luogo di relazioni, di apprendimento, di socializzazione significativo nell'esperienza autobiografica del bambino e della famiglia.

5. I progetti dovranno caratterizzarsi per la disponibilità degli educatori e del personale di supporto a concorrere con le famiglie alla formazione dei bambini, favorendone il benessere e l'armonico sviluppo fisico e psichico e sollecitandone l'apprendimento di competenze nel rispetto dei tempi individuali ed il raggiungimento dell'autonomia in una dimensione di gioco e di ascolto dei bisogni. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare.

6. I progetti educativi dovranno, inoltre, prevedere che le famiglie siano chiamate ad una partecipazione attiva prima dell'inizio dell'anno educativo e dell'inizio della frequenza, nel corso dell'anno educativo ed in eventi speciali opportunamente realizzati al fine di promuovere la socializzazione delle attività.

7. In ambito gestionale ed organizzativo saranno apprezzate impostazioni di lavoro e modalità di relazione con i genitori e in generale con il contesto territoriale, finalizzate a pratiche di responsabilizzazione degli utenti, a nuove aperture al territorio, all'utilizzo della struttura del servizio per iniziative rivolte alla cittadinanza, al collegamento con altre agenzie socio-educative con attenzione sia alla valenza educativa e relazionale degli interventi, sia all'ottimizzazione dei costi di gestione senza che ciò incida sulla qualità dei servizi.

8. La progettazione delle attività prevede proposte ludico-educative e momenti di cura, con particolare attenzione al rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali dei/delle bambini/e, in relazione all'età.



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lastra a Signa e Scandicci**

Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)



9. Il Progetto dovrà esplicitare, nel dettaglio, tempi, attività e strategie educative, tenendo presenti i seguenti presupposti essenziali:

- attenzione ai bisogni di sicurezza e di autonomia relativi all'età;
- suddivisione in sezioni omogenee o miste in base all'età garantendo piccoli gruppi con un educatore di riferimento;
- stabilità del personale educativo, per dare continuità di relazione a bambini/e e instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con le famiglie;
- valorizzazione delle routine (accoglienza/ spuntino del mattino/ cambio/ pranzo/ sonno/merenda/uscita) quali momenti strutturanti in grado di contribuire all'armonico sviluppo dei/delle bambini/e;
- coinvolgimento delle famiglie nella vita del nido, ai fini anche dell'integrazione e valorizzazione delle differenze culturali, con organizzazione di attività specifiche, anche laboratoriali, rivolte agli adulti in spazi e tempi ad essi dedicati;
- attuazione di percorsi atti a facilitare il passaggio dei/delle bambini/e alla scuola dell'infanzia, nell'ottica della continuità educativa.

10. Le attività educative previste nel Progetto presentato in sede di gara, dovranno essere attuate, in coerenza con gli Orientamenti per la predisposizione del progetto pedagogico e del progetto educativo annuale dei servizi educativi per la prima infanzia proposti dalla conferenza per l'istruzione della zona fiorentina nord ovest, dal personale e dalla/dal coordinatrice/coordinatore individuata/o dal soggetto gestore e verificate in incontri congiunti con il Coordinamento Pedagogico Comunale.

Articolo 9

Organizzazione dei servizi e delle attività

1. L'attività dei nidi d'infanzia, così come le modalità di accesso al servizio, saranno organizzati, nelle modalità operative e caratteristiche specifiche, disposte dalla direzione dall'Area n. 2 – *Servizi alla persona – Sportello al cittadino* secondo gli indirizzi individuati nel Piano Educativo Comunale, nelle norme regolamentari dell'ente e secondo le caratteristiche generali già individuate all'art. 6 del presente capitolato.

2. I bambini vengono ammessi al servizio educativo, di norma, a partire dalla prima settimana di settembre secondo un programma di inserimenti concordato con il personale educativo. Il primo accesso al servizio avviene normalmente rispettando l'ordine della graduatoria predisposta dal Comune.

3. L'apertura dei nidi d'infanzia è prevista a partire dal 1 settembre fino al 31 luglio dell'anno successivo (anno educativo). Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno pertanto essere garantite per tutta la durata del calendario educativo.

4. Il soggetto gestore aggiudicatario, nello svolgimento delle proprie attività di competenza, per tutta la durata del calendario educativo, dovrà comunque assicurare in maniera adeguata e puntuale:

- la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche non motivato, dei familiari all'orario di uscita;
- il servizio dal lunedì al venerdì di ogni settimana, nell'orario stabilito dalla direzione dei servizi, così come fissato nel calendario di apertura delle attività;
- la presenza del personale educativo e di supporto nella struttura almeno cinque giorni prima dell'inizio delle attività, allo scopo di provvedere alla programmazione annuale e all'allestimento degli spazi.

5. Per quanto riguarda il servizio mensa all'interno dei nidi d'infanzia, il momento del pasto dovrà essere particolarmente curato e caratterizzato da un clima sereno ed accogliente. In questo momento i gruppi di bambini si devono ritrovare condividendo lo spazio fisico e affettivo. Elementi fondamentali devono



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lastra a Signa e Scandicci**

Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)



essere l'acquisizione di regole sociali e di autonomia personale, oltre al potenziamento delle abilità senso-percettive e dell'educazione al gusto.

6. Per i bambini in età compresa tra i 6 ed i 12 mesi frequentanti il nido d'infanzia "I Caci", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 comma 4, del Regolamento regionale 41/R/2013, i pasti saranno preparati direttamente all'interno del Nido negli appositi locali adibiti a cucina con materie prime o semilavorati fornite o prodotti a cura del centro cottura. Negli altri servizi educativi alla prima infanzia i pasti vengono preparati nel Centro cottura comunale secondo specifica dieta, predisposta dalla dietista incaricata dal Comune ed approvata in sede di commissione mensa, e vengono poi trasportati ai Nidi d'Infanzia a cura del Comune.

7. Gli educatori referenti, o personale appositamente delegato, sono tenuti a comunicare quotidianamente il numero dei pasti al centro cottura comunale con le modalità stabilite dalla direzione dei servizi.

8. E' prevista la fornitura gratuita del pranzo agli operatori in servizio che assistono i bambini durante il pasto.

9. L'assegnazione dei posti, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni sono gestiti in forma diretta dall'Area n. 2 – *Servizi alla persona – Sportello al cittadino* con la collaborazione integrata del soggetto gestore.

10. Poiché l'inserimento dei bambini ai nidi d'Infanzia costituisce un momento particolarmente delicato per il bambino che vive la prima importante esperienza di separazione-individuazione dal genitore e poiché è fondamentale che tra nido e famiglia si crei un rapporto sereno, base sicura nelle relazioni affettive, il soggetto gestore dovrà:

a) fare precedere l'inserimento di ogni bambino da colloqui individuali fra genitori ed educatore affinché possa instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia;

b) permettere, nei primi giorni di ingresso al nido, la presenza di un genitore che condivida questa esperienza con il figlio e con l'educatrice per un periodo idoneo a facilitare l'ambientamento del piccolo e la conoscenza della figura di riferimento;

c) organizzare incontri periodici (almeno tre all'anno) per discutere le tematiche riguardanti il gruppo dei pari che di volta in volta si riterranno maggiormente significative;

d) promuovere la partecipazione dei genitori, secondo le indicazioni del Piano Educativo Comunale, riguardo ai contenuti educativi, culturali e sociali dei servizi e provvedere ad organizzare momenti specificatamente dedicati a ciò attraverso gli organismi di partecipazione, la cui composizione e le cui finalità e funzioni sono stabilite dal regolamento dei servizi educativi per l'infanzia approvato dal Comune.

Articolo 10

Requisiti e norme per il personale impiegato nel servizio educativo

1. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato dovrà essere regolato da contratti di lavoro part time o full time comunque a tempo indeterminato per almeno il 70% del monte ore previsto, mentre non oltre il 30 % del monte ore potrà essere coperto da personale assunto a tempo determinato.

2. Per personale educativo si intende esplicitamente il personale in possesso di uno dei titoli di studio o qualifiche professionali, così come previsto dall' art. 13 del regolamento regionale 41/R/2013. Il personale educativo dovrà essere in possesso degli attestati di formazione professionale sull'applicazione delle normative di cui al decreto legislativo 193/07 – HACCP.

3. Per ciascuna struttura educativa alla prima infanzia il soggetto gestore aggiudicatario dovrà nominare un responsabile, con professionalità sia gestionale che pedagogica, con funzioni di coordinamento con il compito specifico di rapportarsi, se del caso, con la direzione dei servizi e, per quanto di competenza, intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso. In ogni struttura educativa alla prima infanzia dovrà inoltre essere presente un referente per le attività ordinarie del plesso.



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lastra a Signa e Scandicci**

Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)



4. Per personale ausiliario e/o di supporto di tipo socio educativo si intende esplicitamente il personale addetto all'assistenza ausiliaria, ai servizi di custodia, pulizia, guardaroba, nonché di preparazione e distribuzione pasti, inerenti il servizio nei nidi d'infanzia comunali in possesso degli attestati di formazione professionale sull'applicazione delle normative di cui al decreto legislativo 193/07 – HACCP.

5. Tutto il personale impiegato dovrà essere professionalmente preparato, e con un'adeguata esperienza di servizio all'interno di Nidi d'Infanzia pubblici o privati, ed in particolare:

- per l'Educatore con funzioni di coordinatore dovrà essere prevista un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni presso nidi d'infanzia pubblici o privati;
- per almeno il 50% degli educatori dovrà essere prevista un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni presso nidi d'infanzia pubblici o privati;
- per almeno il 50% del personale ausiliario e di supporto dovrà essere prevista un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni all'interno di strutture che abbiano svolto servizi educativi per la prima infanzia di cui al Titolo III del regolamento regionale 41/R/2013

6. Il servizio di cucina presso il nido d'infanzia "I Caci" è svolto da un dipendente comunale opportunamente formato ed abilitato alla funzione. Il medesimo dipendente addetto alla cucina dovrà essere coadiuvato, nei tempi e modi disposti dalla direzione del servizio, e comunque in misura non inferiore alle due ore, da un operatore abilitato alla funzione, messo a disposizione dal soggetto gestore aggiudicatario per il corretto svolgimento delle funzioni dirette e/o di assistenza o complementari riferite specificatamente alla gestione della cucina. Al fine di permettere di unificare le procedure organizzative e di verificare la qualificazione del servizio mensa si stabilisce che le modalità operative della produzione pasti, sentito il parere della dietista incaricata, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'assistente cuoca, dipendente del comune.

7. All'interno del personale ausiliario e di supporto il soggetto gestore aggiudicatario dovrà prevedere pertanto una figura professionale, in possesso dei requisiti di legge, in grado di svolgere, in caso di assenza del dipendente comunale assegnato alla cucina, le mansioni temporanee di cuoco secondo le esplicite direttive del responsabile dell'Area n. 2 – *Servizi alla persona – Sportello al cittadino*. In tale ambito il personale incaricato per la preparazione del pasto dovrà essere in possesso degli attestati di adeguata formazione professionale sull'applicazione delle normative di cui al decreto legislativo 193/07 – HACCP e di un attestato di servizio prestato nel settore della ristorazione collettiva con qualifica di addetto alla cucina, con esclusione dei servizi ausiliari, per un minimo di 12 mesi, regolarmente sottoscritto dal datore di lavoro.

8. Il personale di supporto alla cucina e gli operatori addetti alle attività alimentari, compresi gli eventuali sostituti, dovranno essere in possesso dell'attestato di frequenza al corso per addetti ad attività alimentari complesse rilasciato da strutture accreditate.

Articolo 11

Tipologia, organico e dotazioni del personale – Requisiti e funzioni

1. Per l'attuazione delle prestazioni di cui all'art. 15 si richiede personale fisso e sostituito con mansioni di "Educatore", "Coordinatore pedagogico", "Operatore socio-educativo" e/o "Operatore servizi generali", di età non inferiore a 18 anni.

2. Tutte le figure professionali debbono attestare l'idoneità fisica all'impiego e l'assenza di condanne penali o carichi penali pendenti.

3. Le prestazioni di cui al presente capitolato vengono rese dal soggetto gestore aggiudicatario con personale idoneo, in numero adeguato a garantire il buon andamento dei servizi.

4. Il personale di cui sopra deve essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

a) *Educatore*: Requisiti previsti all'artt. 13-16 del regolamento regionale 41/R/2013

Gli Educatori del Nido sono responsabili del benessere, della crescita e armonico sviluppo psico-fisico



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lastra a Signa e Scandicci**

Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)



dei bambini e dell'integrazione con l'azione educativa delle famiglie attraverso le attività quotidiane di:

- cura e gestione della relazione educativa e delle proposte educative adeguate ad ogni bambino.
- cura e organizzazione delle routines quotidiane in funzione dei pasti, dell'igiene personale, dell'accoglienza e della riconsegna del bambino.
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo.
- osservazioni educative sistematiche dei bambini e dell'organizzazione della sezione.
- programmazione, discussione e verifica con i colleghi educatori, e con il Coordinamento pedagogico, dell'andamento del servizio e della sezione di riferimento e degli interventi educativi.

Così come previsto in sintesi nel precedente art. 10, tra gli Educatori deve essere individuato un referente interno per i nidi d'infanzia per i contatti ordinari con l'Amministrazione Comunale.

Il soggetto gestore aggiudicatario deve altresì avvalersi, a propria cura e spese, ove non presente nelle risorse umane impiegate nella gestione, di una figura di coordinamento pedagogico e gestionale in possesso dei titoli previsti dal Regolamento Regionale n. 41/R/201313.

b) *Operatore servizi socio educativi/Operatore servizi generali*: Requisiti previsti all'art. 16 del regolamento regionale 41/R/2013 – Possesso scuola dell'obbligo.

Gli operatori di cui sopra garantiscono le quotidiane funzioni di igiene e pulizia delle strutture. supportano il gruppo degli educatori per lo svolgimento delle funzioni di accudimento e cura dei bambini (igiene personale, accompagnamenti, pasto).

Inoltre il personale ausiliario - operatore di assistenza - svolge tutte le funzioni legate alla distribuzione dei pasti e delle merende e funge da supporto alle educatrici durante la somministrazione dei pasti, per cui gli operatori di assistenza dovranno essere in possesso di attestato di frequenza del corso di formazione HACCP per addetti al settore alimentare (Reg.CEE 852/2004) e relativi aggiornamenti.

5. Presso il soggetto gestore aggiudicatario devono essere conservate le certificazioni sanitarie del personale previste dalla vigente legislazione e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione,

6. Prima dell'inizio del servizio il contraente dovrà trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato con l'indicazione dei curricula, delle qualifiche possedute, del rapporto di lavoro applicato. Tale elenco va periodicamente aggiornato in caso di sostituzioni di personale e nuove assunzioni .

7. Il soggetto gestore aggiudicatario ha l'obbligo di impiegare, secondo le esigenze di servizio stabilite dal Comune, ed in conformità alla legislazione nazionale e regionale, tutto il proprio personale.

Articolo 12

Servizio educativo di sostegno individualizzato

1. Previa disposizione della Direzione dell' Area n. 2 – *Servizi alla persona – Sportello al cittadino*, il soggetto gestore aggiudicatario dovrà attivare la presenza di unità educative per il sostegno educativo individualizzato. Ogni unità educativa sarà impiegata limitatamente alle giornate di frequenza e alle ore giornaliere di effettiva presenza, all'interno del Nido, del bambino.

2. Per l'attuazione delle prestazioni viene utilizzato personale educativo per un monte ore definito durante ogni anno educativo e comunicato al soggetto gestore aggiudicatario in base alle istanze e necessità dell'utenza.

3. Il soggetto gestore aggiudicatario dovrà utilizzare il personale in maniera stabile e continuativa, secondo l'esigenza del servizio.

4. L'unità impiegata per il Servizio Educativo individualizzato è tenuta alla rilevazione della presenza giornaliera tramite un registro per la rilevazione quotidiana delle presenze nel quale il personale impiegato



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lastra a Signa e Scandicci**

Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)



dalla Ditta ha l'obbligo di annotare e sottoscrivere l'orario giornaliero di entrata e uscita.

Articolo 13

Obblighi del soggetto gestore nei confronti del personale

1. La gestione degli interventi e delle attività vengono effettuate dal soggetto gestore aggiudicatario in totale autonomia organizzativa, responsabilità e rischio.
2. Il soggetto gestore aggiudicatario è tenuto ad indicare il nominativo di un Referente che assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato nella esecuzione del servizio.
3. Il Referente costituisce unico interlocutore nei rapporti con il Comune; ogni e qualsiasi comunicazione da parte del Comune verrà effettuata esclusivamente a detto referente.
4. Fermo restando la normativa di riferimento contrattuale in relazione al CCNL applicabile al personale a seconda della dipendenza giuridica, l'orario di lavoro viene stabilito di comune accordo fra l'Amministrazione Comunale e il soggetto gestore aggiudicatario in base alle esigenze funzionali del servizio.
5. Trattandosi di attività a favore dell'utenza che deve essere prestata con orari prestabiliti, l'inquadramento contrattuale del personale utilizzato per il presente servizio dovrà essere di tipologia compatibile con le attività e prestazioni da rendere ai sensi del presente capitolato e in ogni caso dovrà rispondere e soddisfare tutti i requisiti specifici e caratterizzanti previsti dalla vigente normativa.
6. In caso di inosservanza di quanto sopra, il soggetto gestore aggiudicatario solleva sin da ora l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta e nessuna conseguenza giuridicamente rilevante potrà mai essere configurata a carico della stessa Amministrazione Comunale.
7. Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto dal soggetto gestore aggiudicatario, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario, sia nei confronti del committente che nei confronti di terzi.
8. Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale del soggetto gestore aggiudicatario utilizzato nelle attività oggetto del presente capitolato ed il Comune, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.
9. Il soggetto gestore aggiudicatario, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.
10. Il soggetto gestore aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.
11. Il soggetto gestore aggiudicatario è sottoposto altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi per cui nessuno rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto al servizio in quanto questo ultimo è alle esclusive dipendenze del soggetto gestore aggiudicatario e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio del medesimo soggetto.
12. Il soggetto gestore aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, se il soggetto gestore aggiudicatario ha forma di cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con isoci.
13. Gli obblighi di cui sopra vincolano il soggetto gestore aggiudicatario anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lastra a Signa e Scandicci**

Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)



dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

14. Il soggetto gestore aggiudicatario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato.

15. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del contratto l'Amministrazione Comunale può richiedere al soggetto gestore aggiudicatario ogni documento utile.

16. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva del soggetto gestore aggiudicatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate. Con riferimento agli obblighi del soggetto gestore aggiudicatario in materia contributiva e retributiva, si applicano al presente contratto gli artt. 4-6 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 14

Formazione e aggiornamento del personale

1. Il soggetto gestore aggiudicatario adegua il progetto pedagogico dei nidi d'infanzia alle linee di indirizzo del Comune.
2. Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere professionalmente qualificato e adeguato agli specifici compiti.
3. Il personale educativo utilizzato nel servizio è tenuto ad effettuare, oltre il normale orario di lavoro, prestazioni lavorative finalizzate all'attività di formazione ed aggiornamento, alla programmazione delle attività didattiche, alla partecipazione alle riunioni del collettivo presso il proprio nido ed alla organizzazione e realizzazione di incontri con le famiglie.
4. Il personale è altresì tenuto a partecipare alla formazione organizzata dall'Amministrazione Comunale, nel limite massimo di 15 ore annuali, per ogni educatore. Il soggetto gestore aggiudicatario dovrà assicurare al personale adibito al servizio la frequenza ai corsi di aggiornamento o altra attività organizzata dal Comune, qualora attivata nel periodo di validità del presente appalto.
5. Gli oneri aggiuntivi relativi alla formazione/aggiornamento sono a carico del soggetto gestore aggiudicatario e costituiscono obbligo contrattuale per la stessa.
6. Prima dell'inizio di ogni anno educativo il Coordinatore Referente del soggetto gestore aggiudicatario consegna ai responsabili comunali del nido una relazione scritta relativa alla verifica compiuta sui risultati dell'anno precedente con allegata la proposta, condivisa con le educatrici, di piano di lavoro per l'anno che si avvia. Tale relazione viene esaminata congiuntamente dai Responsabili del soggetto gestore, dal Pedagogista Comunale Asili Nido e dal Coordinatore Comunale dei Nidi d'infanzia.

Articolo 15

Prestazioni obbligatorie

1. Le prestazioni obbligatorie oggetto del presente capitolato sono:

A) Servizio Educativo

- quelle dirette ai bambini frequentanti il nido al fine di rispondere correttamente ai loro complessi bisogni affettivi, fisici, cognitivi, motori e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative in esso contenute, adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- quelle dirette alla famiglia, per fornire le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lastra a Signa e Scandicci**

Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)



la continuità educativa;

I compiti sono quelli di:

- seguire lo sviluppo psico-fisico del singolo bambino attraverso l'osservazione diretta e verificare, nell'ambito del gruppo degli educatori, la validità delle scelte educative effettuate, atte a promuovere altresì l'autonomia ed il benessere del bambino;
- curare incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari e redigere i relativi verbali;
- accogliere adeguatamente bambino e genitore all'entrata, favorire il momento del ricongiungimento all'uscita e scambiare quotidianamente informazioni con i genitori;
- tenere aggiornato il registro della sezione, effettuare e trascrivere osservazioni, preparare il materiale per l'attività dei bambini, documentare il lavoro;
- seguire l'alimentazione e l'igiene dei bambini;
- avvertire tempestivamente i genitori in caso di improvviso malessere o indisposizione del bambino, operare affinché venga ritirato dal nido il più presto possibile e, in casi di particolare urgenza e gravità, qualora si ravvisino pericoli per l'integrità fisica del bambino e non si riescano a reperire i familiari, ad accompagnarlo con i mezzi di pronto soccorso all'ospedale, rimanendo presente accanto al bambino, onde evitare ulteriori traumi, fino all'arrivo dei genitori;
- provvedere alla custodia ed alla buona conservazione dei beni materiali ed attrezzature costituenti il patrimonio del nido;
- mantenere in ordine ed in buone condizioni il materiale usato nel nido, educando i bambini al rispetto dell'ambiente e degli oggetti.
- secondo il principio della reciproca collaborazione il soggetto gestore aggiudicatario deve provvedere a segnalare all'Amministrazione Comunale ogni problema sorto nell'espletamento del servizio che possa compromettere il miglior conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio, il rapporto con gli utenti, o che possa comunque costituire criticità inerente l'oggetto del presente appalto. Il soggetto gestore aggiudicatario è tenuto a prestare la propria faticosa collaborazione per la rapida risoluzione delle problematiche segnalate.

B) Assistenza e servizi ausiliari e di supporto

Le prestazioni e compiti relative all'assistenza e servizi di supporto sono:

- attività di portierato, sorveglianza del plesso e dei bambini, in particolare nel momento dell'entrata e dell'uscita;
- supporto al personale educativo nel momento dell'accoglienza dei bambini, allo svolgersi delle attività didattiche, dei pasti dei bambini e dei momenti di cura degli stessi;
- apparecchiatura, distribuzione delle merende (mattino e pomeriggio) e del pranzo preparati dalla cucina nelle varie sezioni del nido e successiva pulizia, sanificazione e riordino; lavaggio di parte delle stoviglie che rimangono al piano nido e riordino, sistemazione di tutto il materiale di stoviglie, bicchieri, piatti, posate ecc. all'interno delle credenze;
- smaltire tutti i residui provenienti dal consumo dei pasti in base alla raccolta differenziata dei rifiuti in conformità delle normative vigenti;



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lastra a Signa e Scandicci**

Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)



- sterilizzazione dei biberon e ciucci con specifico prodotto;
- riassetto, riordino e risistemazione degli ambienti interni, controllo e ripristino spazi esterni con rimozione di eventuali oggetti estranei e/o pericolosi del nido e spazzatura (es fogliame, rami secchi.. ...);
- risistemazione degli ambienti interni ed esterni del nido ogni qualvolta necessario
- ogni altra attività ed iniziativa per il corretto funzionamento dei nidi d'infanzia.

Le operazioni, relative agli altri servizi di tipo generale (guardaroba, lavanderia, altro), riguardano:

- la confezione di tovaglie, tende, cuscini, copridivani, ecc. e successiva stiratura;
- il rammendo della biancheria piana in dotazione nel nido (tovaglie, tovaglioli, lenzuola, ecc.)
- ogni altra attività ed iniziativa per il corretto funzionamento dei nidi d'infanzia.

Le operazioni devono essere espletate secondo modalità che comportano:

- la più scrupolosa separazione tra biancheria pulita e sporca al fine di prevenire infezioni;
- la scelta, prima della immissione in lavatrice, della biancheria a seconda del grado di sporco e della qualità del tessuto originario;
- la scelta del ciclo più opportuno per un lavaggio più accurato senza danneggiare l'integrità del tessuto originario;
- la disinfezione della biancheria sporca con specifico prodotto;
- la piegatura manuale della biancheria piana in modo da presentare gradevolmente il capo pulito.

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci <i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

B) Pulizia locali ed ambienti

Le pulizie devono essere eseguite in base alle specifiche esigenze dei locali, utilizzando prodotti di pulizia, sanificazione e lavanderia priva di tossicità ed attrezzature adeguate, con le seguenti modalità:

▪ **Pulizie ordinarie da effettuarsi tutti i giorni**

- spazzatura, lavaggio accurato e asportazione completa della polvere e delle macchie di ogni specie dalla pavimentazione di tutti i locali e spazi dei nidi d'infanzia e delle strutture educative;
- pulizia, lavaggio, disinfezione dei servizi igienico sanitari, degli specchi, porta saponi, fasciatoi, porta carta igienica e quanto altro presente;
- spolveratura e asportazione di eventuali macchie dai mobili ed arredi presente nei vari locali;
- riordino quotidiano dei lettini dei bambini e cambio biancheria una volta alla settimana e all'occorrenza;
- pulizia e riordino armadietto dei bambini;
- eliminazione della spazzatura e dei rifiuti con raccolta in appositi contenitori per consegna alla nettezza urbana;
- ogni altra prestazione atta a garantire una perfetta igiene e pulizia all'interno ed esterno dei locali;

▪ **Pulizie ordinarie settimanali**

- spazzatura e lavaggio dei locali ripostiglio, della corte esterna e del giardino;
- pulizia degli zerbini e tappeti.

▪ **Pulizie ordinarie mensili**

- lavaggio dei vetri, finestre, vetrate esterne, specchi, infissi;
- lavaggio cestini porta rifiuti ed attrezzature strumentali;
- deragnatura, pulitura e spolveratura soffitti, pareti e corpi illuminanti;
- nel fare i lavori spostare i mobili e rimetterli nello stato d'uso.

Le pulizie straordinarie, con adeguati mezzi tecnici e idoneo personale, sono da effettuarsi prima dell'inizio di ogni anno educativo, in occasione delle festività natalizie e pasquali e in ogni altra occasione in cui risulti necessario (feste, eventi etc) anche in occasione di lavori edili o idraulici all'interno delle strutture per la prima infanzia.

Articolo 16

Rispetto del D.Lgs 196/2003

1. Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa il soggetto gestore aggiudicatario responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

2. Pertanto, il Comune conferisce al il soggetto gestore aggiudicatario, ai fini della gestione del servizio, nell'ambito del contratto di appalto, i dati relativi agli utenti, classificati come personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la comunicazione e l'aggiornamento dei dati avviene unicamente in relazione allo svolgimento delle attività regolate dal contratto di appalto ed in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto;

b) è fatto divieto assoluto comunicare ad altri soggetti o copiare i dati ricevuti o acquisiti direttamente, fatte salve le eccezioni di legge;

c) i dati comunicati o acquisiti direttamente dovranno essere restituiti integralmente al Comune alla scadenza del contratto.

3. Il soggetto gestore aggiudicatario dovrà comunicare al Comune il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati e, al momento della stipula del contratto, dovrà dichiarare:

a) di essere consapevole che i dati che tratterà nello svolgimento dell'appalto sono dati personali e sensibili e, come tali, soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;

b) di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003;

c) di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e sensibili o di integrarle nelle procedure già in essere;

d) di impegnarsi a relazionare entro il 31 marzo di ogni anno sulle misure di sicurezza adottate e di informare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;

e) di riconoscere il diritto del Comune a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

4. Ai sensi del Codice per il trattamento dei dati personali, oltre alle ipotesi di responsabilità penali ivi contemplate, il soggetto gestore aggiudicatario è tenuto in ogni caso al risarcimento di eventuali danni provocati agli interessati in violazione della normativa.

Articolo 17 **Norme sanitarie**

1. Il personale addetto alla refezione, e comunque coloro che operano nell'ambito delle attività alimentari, hanno l'obbligo di rispettare puntualmente il piano di autocontrollo relativo al protocollo HACCP (Hazard analysis and critical control points – analisi del rischio igienico e punti critici di controllo), come previsto dal D. Lgs. 155/1997, attuando le direttive in esso ricomprese e compilando i moduli necessari per la registrazione delle verifiche quotidiane e periodiche. Il medesimo personale è soggetto al controllo dei tecnici individuati dall'Amministrazione Comunale (Dietista) o da altro personale individuato dalla direzione del servizio. La periodicità delle verifiche obbligatorie è disposta dal Comune.

2. Il soggetto gestore aggiudicatario è tenuto a far rispettare a tutto il personale le norme igieniche previste dalla legge.

Articolo 18 **Rapporto numerico e tipologia del personale**

1. Il numero di educatori e di operatori ausiliari e di supporto dovrà essere indicato nel progetto organizzativo e pedagogico presentato, in maniera distinta, per le due strutture educative alla prima infanzia. Negli stessi progetti dovranno essere analiticamente indicati, per il periodo dell'anno educativo, il monte ore giornaliero, mensile ed annuale per singola unità di personale nelle varie tipologie di funzione e profilo professionale.

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

2. In sede di presentazione dell'offerta il monte ore dovrà essere adeguato all'organizzazione del servizio proposto ed il personale dovrà essere assegnato in numero sufficiente e in maniera stabile per ogni modulo di servizio, tenendo conto del numero dei bambini, della loro età, degli orari e degli spazi conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di servizi alla prima infanzia.

3. Il soggetto gestore aggiudicatario dovrà provvedere a dotarsi, in misura non inferiore a 120 ore per anno educativo, di una figura stabile di coordinamento pedagogico, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 41/2013.

4. L'educatore dovrà, pertanto, soddisfare i bisogni di accudimento e cura dei bambini, prestando particolare attenzione nel proprio ruolo alla predisposizione di un ambiente accogliente e bene organizzato, in modo particolare nei momenti del pranzo, del cambio, del relax, del sonno, dell'entrata e dell'uscita, nonché nelle proposte educative. Dovrà promuovere lo sviluppo globale del bambino, nel rispetto dei diritti dei bambini e delle famiglie.

4. IL personale ausiliario e/o di supporto dovrà provvedere adeguatamente alla esecuzioni delle competenze assegnate sia nei servizi alla persona che in quelli relativi al corretto mantenimento degli ambienti e delle attrezzature strumentali

Articolo 19

Locali, dotazioni strumentali, arredi e materiali di consumo

1. Il soggetto gestore aggiudicatario eseguirà le prestazioni di cui al presente capitolato nei locali indicati all'art. 1 all'interno dei locali ed ambienti messi a disposizione dal Comune e, a tal fine, potrà avvalersi degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni strumentali di proprietà dell'ente.

2. Farà carico al soggetto gestore aggiudicatario la dotazione di materiali e beni di consumo per la cura e l'igiene personale dei bambini e la pulizia dei locali oltre a tutto il materiale, didattico e non, necessario all'espletamento del servizio in particolare:

a) materiale igienico-sanitario (pannolini di tipo biodegradabile, creme anti arrossamento, sapone, crema detergente e quant'altro occorrente per l'igiene e il benessere dei bambini);

b) materiale di piccolo pronto soccorso come previsto dal D. M. n° 388/2003;

c) materiale di consumo per l'esecuzione delle pulizie e la sanificazione di tutti gli arredi, le attrezzature ed i locali;

d) materiale didattico di vario genere necessario allo svolgimento del servizio (colori, fogli, pennarelli, cancelleria ecc.);

e) materiale vario di consumo per la gestione delle attività e per il corretto funzionamento delle attrezzature strumentali (carta, toner, batterie etc)

3. Il soggetto gestore aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune copia delle schede tecniche relative all'acquisto dei suddetti materiali.

4. In caso di attuazione di progetti straordinari e/o di promozione del servizio il Comune potrà partecipare alle spese necessarie.

5. Eventuali carenze negli obblighi di cui al presente articolo saranno rilevati dal Comune con contestazione scritta, invitando il soggetto gestore aggiudicatario a provvedere entro un termine, trascorso il quale il Comune potrà procedere d'ufficio all'acquisto, con addebito delle spese alla parte mancante, salvo il risarcimento dei danni previsto nel presente capitolato..

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 20

Oneri a carico del soggetto gestore aggiudicatario

1. Il soggetto gestore si obbliga al rispetto delle disposizioni di leggi vigenti in materia di servizi educativi per la prima infanzia, della normativa emanata dalla Regione Toscana (L.R. 32/2002; Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R), nonché dei regolamenti, norme e disposizioni approvate dal Comune di Lastra a Signa e di tutte le altre norme afferenti la materia che saranno emanate durante la gestione dell'appalto.
2. Compete al soggetto gestore, oltre a quanto stabilito in altri articoli ed eventualmente nell'offerta tecnica dallo stesso rimessa in sede di gara:
 - a) programmare, effettuare e gestire prestazioni a carattere pedagogico-educative dirette a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, nel rispetto della progettazione organizzativa e didattico-educativa presentata;
 - b) programmare, effettuare e gestire attività di coinvolgimento negli interventi pedagogico-educativi rivolti ai piccoli utenti degli adulti di riferimento che li accompagnano;
 - c) programmare, effettuare e gestire a favore degli stessi adulti momenti di incontro individuale e di gruppo, ove poter effettuare uno scambio di opinioni e di esperienze in campo educativo, offrendo altresì agli stessi – anche in forma individuale – una eventuale consulenza psicopedagogica;
 - d) programmare, effettuare e gestire momenti di incontro con i genitori o gli adulti di riferimento relativamente alla presentazione del progetto e alla verifica (almeno n. 2 volte nel corso dell'intero anno educativo) dell'esperienza vissuta;
 - e) Svolgere a regola d'arte tutte le operazioni ordinarie periodiche e straordinarie di pulizia, riordino e sanificazione dei locali, degli arredi, dei giochi (anche esterni) suppellettili e quant'altro presente, compresa la fornitura del materiale, prodotti ed attrezzature occorrenti e, conseguentemente, quanto connesso alla raccolta differenziata dei rifiuti, in modo da garantire il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie e di decoro ineccepibili durante tutto l'arco della giornata;
 - f) programmare ed effettuare adeguatamente la somministrazione di colazione, pranzo e della merenda tenuto anche conto delle modalità e delle prescrizioni indicate, assicurando il rispetto delle tabelle dietetiche e nutrizionali predisposte dal competente servizio comunale;
 - g) effettuare la predisposizione e la consegna di una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta sui risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione ed organizzazione, relativamente all'attività oggetto del presente appalto.
 - h) nell'esecuzione dei servizi dovrà mantenere, attraverso alcune linee guida fondamentali, stili operativi e livelli di qualità nell'ambito dell'intera rete dei servizi educativi per l'infanzia attivando le condizioni per garantire una sintonia di intenti operativi, idonee a favorire la collaborazione dei propri educatori con gli educatori che operano nelle scuole dell'infanzia del territorio, e prevedendo, ove possibile, forme di continuità educativa tra asilo nido e scuola dell'infanzia.
 - i) programmare ed effettuare un vero e proprio sistema di monitoraggio annuale del sistema educativo alla prima infanzia, per i nidi d'infanzia di competenza, attraverso la realizzazione di un sistema di *customer satisfaction* con adeguata metodologia e strumenti operativi nei confronti del cittadino/utente, così come definito nei piani di indirizzo della Conferenza per l'Istruzione dell'area Nord Ovest della Città Metropolitana.

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

l) prendere pieno possesso dei locali, delle strumentazioni e delle attrezzature in dotazione, nelle strutture educative di cui all'art. 1, almeno un mese prima dell'inizio dell'anno educativo al fine di organizzare al meglio tutte le attività previste nel contratto di servizio

m) assicurare, soprattutto nella fase di prima attuazione del contratto, le condizioni ottimali per la salvaguardare al meglio la continuità educativa nei modi e tempi previsti dalla direzione dei servizi con l'obbligo di provvedere, se necessario, all'affiancamento funzionale del personale educativo.

2. Il Soggetto gestore aggiudicatario si fa carico di tutte le spese del personale necessario allo svolgimento dei progetti socio educativi meglio elencati del presente capitolato, oltre alle normali spese dei costi di gestione ordinaria, sia per quanto attiene ai materiali d'uso, che per i servizi logistici occorrenti.

3. Per quanto attiene alle spese telefoniche, ove si eccedano i limiti e gli standards fissati annualmente dalla direzione dei servizi per le strutture similari all'infanzia, il Soggetto gestore aggiudicatario si fa carico della compartecipazione alla spesa complessiva.

4. Il Soggetto gestore aggiudicatario si fa carico inoltre:

- di seguire l'evoluzione della domanda di servizio adeguandovi l'organizzazione e l'impegno operativo
- di assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione complessiva
- di organizzare in maniera integrata l'attività educativa, ausiliaria e di supporto
- di fornire il materiale per l'igiene personale e cura dei bambini e di primo soccorso
- di fornire i prodotti di pulizia dei locali, prodotto detergenti e sanificanti conformi alle disposizioni normativa in materia di eco sostenibilità
- di fornire la biancheria necessaria, in aggiunta a quella data in dotazione, per tutte le attività che si svolgono nei nidi d'infanzia
- delle necessarie assicurazioni previste dalla legge per lo svolgimento di tutte le attività di gestione dei nidi d'infanzia
- degli obblighi previdenziali ed assicurativi di tutto il personale impiegato
- dell'aggiornamento e della formazione del proprio personale secondo gli standard indicati analiticamente nel progetto organizzativo ed educativo, oltre la normale attività di aggiornamento e formazione congiunta ed integrata promossa dal Comune
- del coordinamento generale delle attività complessive
- della cura ed esecuzione del progetto generale di gestione dei nidi d'infanzia, sia riferito alla parte socio-educativa che a quella organizzativa e tecnica
- del monitoraggio dei bisogni dell'utenza e delle indagini statistiche territoriali richieste dal Comune
- di produrre, se del caso, la documentazione relativa alle singole attività svolte sia in senso amministrativo che tecnico gestionale.

5. Il Soggetto gestore aggiudicatario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale dalla responsabilità derivante dalle eventuali inadempienze contrattuali da parte del Soggetto gestore. Il medesimo soggetto gestore garantisce il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale) e provvederà alla necessaria copertura assicurativa di infortunio individuale e di responsabilità civile verso terzi.

6. Il Soggetto gestore aggiudicatario si fa carico infine:

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

- a) di provvedere alla organizzazione del servizio, con la presenza di un numero congruo di educatori ed operatori secondo i parametri previsti dal Regolamento regionale n. 41/R/2013 e successive modifiche ed integrazioni. La dotazione organica, ai sensi dell'art. 27 del succitato Regolamento, dovrà essere definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti calcolato per le diverse fasce di età. Il sistema dei turni degli educatori dovrà essere strutturato in modo da garantire: il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini. il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata. Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia dovrà essere numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, anche nella collaborazione integrata con il personale comunale (cucina), tenendo conto anche della superficie della struttura e delle attrezzature strumentali messe a disposizione. Dovrà inoltre collaborare in maniera integrata e funzionale con gli educatori.
- b) di garantire la massima continuità possibile della presenza degli educatori ed operatori (personale titolare che supplente), quale elemento di qualità per l'esperienza che verrà offerta.
- c) di organizzare tutte le attività di gestione nell'ambito delle tipologie e degli interventi previsti, garantendo la qualità delle attività educative proposte e il positivo ambientamento di tutti i bambini;
- d) di mantenere un raccordo costante e continuativo con la direzione dei Servizi all'Infanzia ed in particolare con il Coordinamento pedagogico comunale;
- e) di eseguire in maniera adeguata l'erogazione del servizio di refezione, lavaggio stoviglie, ed assistenza alla cucina secondo le direttive del personale comunale;
- f) di definire in apposito manuale operativo del proprio piano di autocontrollo dell'igiene della manipolazione e distribuzione degli alimenti ai sensi del REG (CE) 852/2004;
- g) di provvedere, nei tempi e modi adeguati, all'acquisto di giochi, di materiale didattico (specificando che devono essere a norma di legge, adatti ai bambini in questa fascia di età e in relazione alle scelte pedagogiche del servizio), di cancelleria e di consumo compresi i materiali e prodotti necessari all'igiene personale così come specificato nei precedenti articoli del capitolato;
- h) di provvedere, nei tempi e modi adeguati, alla fornitura e il lavaggio della biancheria per il sonno e per l'igiene personale, compresi i bavagli e materiale d'uso comune;
- i) di provvedere, in maniera adeguata, alla sorveglianza, alla custodia, al riordino degli ambienti e alla pulizia giornaliera dei locali messi a disposizione per il servizio durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura con l'obbligo che tutti i prodotti chimici e non, utilizzati dal soggetto gestore dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso. Il soggetto gestore sarà responsabile dei prodotti forniti;
- l) di provvedere, in maniera adeguata, alla manutenzione ordinaria degli immobili e locali messi a disposizione, degli arredi e delle attrezzature strumentali nonché di tutte le strumentazioni tecniche ed operative;
- m) di provvedere, in maniera adeguata, alla manutenzione ordinaria degli spazi esterni;
6. Le strutture educative sono dotate, a cura dell'Amministrazione Comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. Il soggetto gestore aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del progetto educativo di gestione, in accordo con la direzione dei servizi educativi dell'Amministrazione Comunale.
7. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all'aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l'espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All'inizio della

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature ed impianti e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti.

8. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all'aggiudicatario. Il soggetto gestore aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei locali, degli arredi e delle attrezzature. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza del soggetto gestore aggiudicatario o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati al soggetto gestore aggiudicatario, previa constatazione e valutazione fra le parti.

9. I locali, gli impianti, le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione dell'area 2 *Servizi alla persona – Sportello al cittadino*, per l'opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto gestore aggiudicatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI.

10. Poiché l'attività complessiva e la qualità del servizio saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Capitolato, del Regolamento regionale n. 41/r/2013 e ss.mm.ii., degli Orientamenti proposti dalla Conferenza di zona, il soggetto gestore aggiudicatario dovrà dotarsi, anche autonomamente, d'idonei strumenti di valutazione per il costante monitoraggio della qualità del servizio, percepita ed erogata.

11. Le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto gestore aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione Comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al responsabile del soggetto aggiudicatario.

Articolo 21

Oneri a carico del Comune

1. Il Comune, limitatamente alla durata dell'appalto, garantisce al soggetto gestore aggiudicatario per ciascuna sede (Nido d'Infanzia "I Caci" in Lastra a Signa, Via Bellosguardo n. 4 - Nido d'Infanzia "Skolé" in Lastra a Signa, via S.Lavagnini n. 6) in cui sono organizzati i nidi d'infanzia e le altre attività per l'infanzia:

- a) la fornitura degli arredi di base necessari al servizio;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, escluso l'ordinaria manutenzione degli ambienti e dei locali per pulizia e sanificazione di competenza del soggetto gestore aggiudicatario;
- c) la fornitura degli arredi, delle attrezzature strumentali, delle apparecchiature tecniche, degli elettrodomestici e dei giochi interni ed esterni (individuati nell'apposito verbale di consegna redatto e sottoscritto dalle due parti), esclusi i lavori necessari alla riparazione di eventuali danni provocati dal personale del soggetto gestore;
- d) la manutenzione del verde e la potatura degli alberi e del giardino annesso alla struttura;
- e) la fornitura di una iniziale dotazione di materiale didattico, giochi e libri da implementare, se del caso, a carico del soggetto gestore;
- g) la fornitura ed il trasporto dei pasti (colazione, pranzo e merenda) tenuto anche conto di quanto previsto nei precedenti articoli per i singoli servizi;
- h) La disponibilità dei locali già arredati con le relative forniture di energia elettrica, riscaldamento ed acqua.
- i) Le spese telefoniche di gestione nei limiti degli standards dei servizi all'infanzia corrispondenti sul territorio. In caso di superamento dei limiti standard (media dei tre anni precedenti) per oltre il 10% dell'importo, o in caso di uso delle linee telefoniche per uso diverso dal servizio pubblico, il Comune potrà applicare sanzioni economiche al soggetto gestore aggiudicatario.

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

l) La manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti interni ed esterni e delle attrezzature ed apparecchiature tecniche

m) L'assicurazione degli iscritti al servizio

2. Per la realizzazione del progetto socio educativo e per l'organizzazione e gestione integrata dei nidi d'infanzia delle attività oggetto del presente capitolato di servizio, il Comune di Lastra a Signa provvede al pagamento di un corrispettivo mensile, onnicomprensivo di ogni e qualsiasi funzione, derivante dalle risultanze di gara.

3. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle fatture elettroniche mensili emesse dal soggetto gestore aggiudicatario, relative alla gestione effettiva dei nidi d'infanzia, sulle quali dovranno essere riportati tutti i servizi effettuati per ciascun nido d'infanzia, previa attestazione di regolarità e conferma del corretto svolgimento dei medesimi da parte della direzione Area n. 2 – *Servizi alla persona – Sportello al cittadino*.

4. L'amministrazione Comunale potrà comunque rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati al soggetto gestore aggiudicatario, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine mediante incameramento della cauzione.

Articolo 22

Norme in materia di lavoro e sicurezza

1. Il soggetto gestore aggiudicatario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, il soggetto gestore aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente, anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano il soggetto gestore aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo soggetto gestore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il soggetto gestore aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

b) il soggetto gestore aggiudicatario è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

c) il soggetto gestore aggiudicatario è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi

- garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:

- nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
- redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
- fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

2. Il soggetto gestore aggiudicatario dovrà impegnarsi, a tutela della salvaguardia dell'occupazione, ad assumere, compatibilmente con l'offerta qualitativa formulata in sede di gara, il personale dipendente in servizio già assunto dal precedente appaltatore. A tal fine e qualora si renda necessario, l'impresa si impegna ad effettuare incontri preventivi con le organizzazioni sindacali per cercare possibili soluzioni a tutela dei lavoratori occupati.

3. Il soggetto gestore aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta del Comune, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica e profilo professionale, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

4. Secondo quanto disposto dall'art. 4 del DPR 207/2010, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la stazione appaltante potrà operare una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio.

5. Nel caso di irregolarità contributive il committente, previa ricognizione del credito, il Comune provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.

6. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del soggetto gestore aggiudicatario negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

7. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora Il soggetto gestore aggiudicatario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci <i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al soggetto gestore aggiudicatario in esecuzione del contratto.

8. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.

9. Il mancato adempimento del soggetto gestore aggiudicatario agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'amministrazione comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria a garanzia dei debiti contrattuali del soggetto gestore aggiudicatario medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 23

Controllo e vigilanza in corso di esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 299 del DPR 207/2010 il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del soggetto gestore aggiudicatario attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. E' in facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine:

- di accertare che il servizio oggetto di appalto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento;
- di esaminare, in generale, l'andamento del servizio in relazione al rispetto degli standards di qualità richiesti nel campo della cura e dell'educazione ed all'idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.

3. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.

4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto gestore aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono il soggetto gestore aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione

Articolo 24

Richiami e diffide in corso di esecuzione

1. Il soggetto gestore aggiudicatario che durante l'esecuzione del servizio dà motivi a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole riportate nel contratto d'appalto, può essere soggetto a diffida e/o richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal Responsabile unico del procedimento.

3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

Articolo 25

Responsabilità

1. Il soggetto gestore aggiudicatario è responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'esatta e puntuale esecuzione del contratto di affidamento e dell'operato dei propri dipendenti, assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto medesimo ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, sancito dall'art. 165 del DPR 207/2010, così come richiamato dall'art. 298 del decreto medesimo. Il soggetto gestore aggiudicatario è tenuto in particolare a risarcire all'Amministrazione Comunale tutti i danni che, durante l'espletamento del servizio, venissero eventualmente arrecati alle strutture e agli impianti da parte del personale.

2. Il soggetto gestore aggiudicatario è tenuta ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo carico, senza alcun indennizzo da parte del Comune.

3. Al fine di poter garantire il ristoro dei danni provocati il soggetto gestore aggiudicatario provvede ad assicurare se stesso e il personale impiegato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno a cose e persone, esonerando in maniera assoluta l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio per tutta la sua durata. Tale assicurazione, stipulata con primaria compagnia assicurativa, dovrà prevedere il soggetto appaltatore quale contraente, l'indicazione esplicita dell'attività assicurata ed un massimale per sinistro che non dovrà essere inferiore ad € 5.000.000,00 unico per R.C.T. ed € 5.000.000,00 unico per R.C.O.

4. Il soggetto gestore aggiudicatario è altresì obbligato a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata dell'appalto.

5. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, il soggetto gestore aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi dei danni.

6. Prima della firma del contratto d'appalto, il soggetto gestore aggiudicatario dovrà presentare al competente ufficio del Comune di Lastra a Signa, pena la revoca dell'affidamento, copia conforme della sopradetta polizza assicurativa.

7. Qualora il soggetto gestore aggiudicatario non provvedesse al risarcimento dei danni di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale tratterrà, sull'importo della spesa per l'appalto della gestione del servizio, la spesa presumibilmente occorrente per tale risarcimento; il pagamento di cui sopra verrà effettuato dopo regolazione del rapporto tra le parti al proposito.

Articolo 26

Subappalto

1. E' fatto divieto al soggetto gestore aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.

2. Il subappalto è consentito, per lo svolgimento delle funzioni esecutive e di supporto, previa approvazione di apposito progetto funzionale integrato approvato da parte del Comune. In caso di subappalto si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. Nell'ipotesi di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quanto altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla immediata risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

3. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

finanziari di cui alla citata legge 13/8/2010 n. 136 e tutti gli obblighi previsti nei confronti della pubblica amministrazione di cui all'art. 44 del presente capitolato. Il soggetto gestore aggiudicatario o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 27 ***Sanzioni e penali***

1. Il soggetto gestore aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penali quando:

- a) si rende colpevole del mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato e dal contratto di appalto e relativi allegati per l'esecuzione delle prestazioni in cui si articola il servizio;
- b) sia stato oggetto di diffida o richiamo ai sensi del precedente articolo 19, per le violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati.

2. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare le penali di seguito indicate, fatto salvo il risarcimento di ulteriori maggiori danni:

- a) Per l'espletamento del servizio in modalità non conformi a quelle espressamente previste dal presente capitolato e a quelle che la ditta aggiudicataria si è impegnata ad eseguire nella documentazione relativa alla offerta tecnica presentata in sede di gara (penale da € 250,00 a € 2.500,00)
- b) Per ogni infrazione nel mancato rispetto della dotazione organica del personale del soggetto gestore all'interno del nido d'infanzia (penale da € 250,00 a € 2.500,00)
- c) Per ogni infrazione relativa alla mancata o non adeguata sostituzione del personale educativo del soggetto gestore, o del personale educativo del Comune, all'interno del nido d'infanzia (penale da € 250,00 a € 2.500,00)
- d) Per non aver assolto l'obbligo di cui all'art. 3, comma 4 del presente capitolato (penale da € 1.000,00 a € 5.000,00)

3. Qualora vengano accertati, in corso di attività, casi di inadempienza contrattuale non ricompresi tra quelli elencati nel precedente comma, il Comune si riserva la facoltà di irrogare una penale di importo variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento.

4. Si procederà al recupero delle penali da parte dell'Amministrazione Comunale mediante ritenuta diretta sul corrispettivo da erogare al soggetto gestore aggiudicatario.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di applicare, per casi specifici non ricompresi nei commi precedenti, penali ponderate e adeguate rispetto alle infrazioni rilevate, determinate a seguito di adeguata istruttoria. In ogni caso, l'ammontare delle penali non può superare il dieci per cento del valore del contratto.

6. Quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare al soggetto gestore aggiudicatario supera il limite del dieci per cento del valore del contratto, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto.

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 28

Modalità di applicazione e abbandono delle penalità

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva.
2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che il soggetto gestore aggiudicatario ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3. Le penalità sono notificate al soggetto gestore aggiudicatario a mezzo di posta elettronica certificata inviata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che siano riconosciute inapplicabili.

Articolo 29

Pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento del corrispettivo mensile, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso e la ritenuta di cui all'art. 4 del DPR 207/2010, verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, inviata tramite PEC o sistema elettronico certificato, al protocollo del Comune di Lastra a Signa, e pari ad 1/11 (un undicesimo) della quota annuale del prezzo stabilito con l'aggiudicazione sulla base delle prestazioni a corpo effettuate ed accertate dal direttore dell'esecuzione, che provvede alla verifica della correttezza qualitativa e quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
2. Entro 30 giorni dall'inizio dell'anno educativo la stazione appaltante comunica il numero complessivo dei bambini iscritti per ciascuna struttura e la relativa proposta di composizione delle sezioni. Qualora dal numero degli iscritti e dalla composizione delle sezioni risultasse un fabbisogno di personale educativo ed ausiliario inferiore a quello determinato ai sensi del presente capitolato, il corrispettivo verrà abbattuto per la parte relativa alla componente "Costo contrattuale" indicata nell'offerta economica, in misura proporzionale agli iscritti.
4. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, e 17 comma 2 della Legge Regionale 38 del 2007, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dal soggetto gestore aggiudicatario.
5. Il soggetto gestore aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. e/o senza utilizzare il bonifico bancario o postale, o gli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci <i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 30

Sospensione dei pagamenti

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Articolo 31

Dichiarazione di conformità

1. Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
2. La verifica è eseguita in corso d'esecuzione dal direttore dell'esecuzione e conclusa nel termine di 15 giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.
3. Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformità definitiva devono essere svolte in contraddittorio con il soggetto gestore aggiudicatario e le operazioni svolte devono risultare da appositi verbali.
4. Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che il soggetto gestore aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
5. La mancata accettazione delle prestazioni effettuate dal soggetto gestore aggiudicatario comporta le conseguenze previste nei precedenti articoli.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 312 e seguenti del DPR 207/2010.

Articolo 32

Risoluzione del contratto

1. Si procede alla risoluzione del contratto di appalto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, nei seguenti casi:
 - a) quando il Comune e il soggetto gestore aggiudicatario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e di quanto previsto dal progetto pedagogico e organizzativo di riferimento; il Comune incamera la cauzione definitiva; la causa di risoluzione opererà a condizione che sia formalizzata una diffida all'adempimento entro un

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite opportune giustificazioni.

d) formulazione da parte del responsabile unico del procedimento di più di n. 2 diffide e/o richiami; in tal caso, il Comune incamera la cauzione definitiva; la causa di risoluzione opererà a condizione che sia formalizzata una diffida all'adempimento entro un congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite opportune giustificazioni;

e) fallimento del soggetto gestore aggiudicatario e cancellazione dai relativi albi, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei; il Comune incamera la cauzione definitiva;

f) ricorso al subappalto senza preventiva autorizzazione; il Comune incamera la cauzione definitiva;

g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione definitiva;

h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione Comunale si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;

i) in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato o dalla normativa vigente.

2. Nei casi di risoluzione anticipata della contratto d'appalto di cui alle lett. c), d), f), g) ed h), il Comune potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se affidare l'appalto al concorrente che ha fatto l'offerta migliore dopo l'aggiudicatario o se procedere a nuovo affidamento tramite procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi. Al soggetto gestore aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché di tutti gli ulteriori danni subiti dal Comune medesimo. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "*fermo amministrativo*" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 33

Recesso

3. Il Comune si riserva, in qualunque momento dell'esecuzione, di recedere dall'affidamento per comprovati motivi di pubblico interesse, previa comunicazione al soggetto gestore aggiudicatario di voler sciogliere unilateralmente il contratto; Il soggetto gestore aggiudicatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva.

2. Il Comune può altresì, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, recedere dal contratto in qualunque momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite.

4. In caso di recesso unilaterale da parte del soggetto gestore aggiudicatario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci <i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 34

Modalità del provvedimento di risoluzione

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al soggetto gestore aggiudicatario con posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

Articolo 35

Procedimento amministrativo

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e il soggetto gestore aggiudicatario, oppure quando questo contesta le prescrizioni dategli perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Articolo 36

Divieto di cessione del contratto

1. E' vietata, pena l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto stesso, qualunque cessione del contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016 .

Articolo 37

Varianti

1. Data la peculiarità del servizio la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all'evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio, il Comune ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto, in più o meno, dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D.lgs 50/2016.
2. Il Comune può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell'intervento di disposizioni legislative o regolamentari, provvedimenti amministrativi o direttive nazionale/regionali ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. Tali variazioni possono essere altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del contratto.
3. Il soggetto gestore aggiudicatario è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto per i quali si procederà all'applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.
4. La quotazione del costo orario del personale dipendente impiegato dal soggetto gestore affidatario per lo svolgimento delle funzioni richieste, in attuazione degli artt. 37-38 del presente capitolato, non potrà essere superiore, salvo casi debitamente motivati, al livello contrattuale minimo, riferito alle seguenti figure professionali impiegate:
- Educatori

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci <i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

- Personale ausiliario/Esecutivo

Articolo 38

Estensione contrattuale

1. L'Amministrazione Comunale può richiedere ulteriori prestazioni di servizi aggiuntivi al soggetto gestore aggiudicatario, che ha l'obbligo di provvedere, sia nel settore educativo che ambito sociale, fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo totale del contratto annuale, stabilendo congiuntamente con il Responsabile dell'Area n. 2 – *Servizi alla persona – Sportello al cittadino* le forme e le modalità di esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni professionali.
2. In tale ambito inoltre è fatto obbligo al soggetto gestore aggiudicatario di provvedere direttamente alle sostituzioni di personale educativo e di supporto socio educativo per le assenze dei dipendenti comunali che si dovessero verificare all'interno del sistema territoriale dei servizi alla prima infanzia gestiti in forma diretta dal Comune (Nido d'infanzia del capoluogo e Nido d'infanzia di Carcheri).
3. In deroga al limite percentuale disposto di cui al comma 1, del presente articolo, il soggetto gestore aggiudicatario, alle condizioni contrattuali relative all'esito di gara, ha comunque l'obbligo ulteriore di:
 - a) fornire il personale educativo di sostegno per i bambini certificati sia nei nidi d'infanzia gestiti dal medesimo soggetto, sia nei nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune (Nido d'infanzia del capoluogo e Nido d'infanzia di Carcheri)
 - b) fornire il personale di supporto, adeguatamente abilitato alla funzione, per la sostituzione del personale dipendente (assistente cuoco) presso il nido d'infanzia "I Caci".
 - c) fornire il personale ausiliario di assistenza e supporto per lo svolgimento di progetti sociali presso le altre strutture sociali o educative di proprietà comunale.
4. Il corrispettivo economico per le prestazioni aggiuntive o integrative richieste dovrà comunque essere conforme ai parametri economici presentati in sede di gara così come stabilito al precedente art. 37 del capitolato.

Articolo 39

Utilizzo delle strutture educative per attività sociali ed integrative

1. Il soggetto gestore può essere autorizzato dalla direzione dei servizi educativi allo svolgimento di attività complementari o integrative all'interno della struttura purché nell'ambito delle attività socio educative, compatibili alla gestione del servizio alla prima infanzia, e che non comportino costi aggiuntivi per il Comune.
2. Allo scopo di diffondere nella comunità la conoscenza delle strutture educative alla prima infanzia e al fine di promuovere processi di socializzazione dei bambini e delle famiglie, i locali potranno essere utilizzati dal soggetto gestore aggiudicatario, nei giorni o nelle ore di chiusura del servizio, esclusivamente per la realizzazione di progetti educativi, culturali e sociali che possano migliorare la qualità complessiva del progetto educativo di base. L'utilizzazione è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione delle autorità competenti del Comune e, se del caso, da enti terzi.
3. In questo caso il Soggetto gestore aggiudicatario dovrà impegnarsi formalmente a non danneggiare i locali concessi temporaneamente in uso al di fuori dei normali servizi alla prima infanzia, restando responsabile direttamente in caso di danni a locali e/o attrezzature.
4. Nel caso che i locali e gli arredi non siano riconsegnati interamente idonei e nello stato originario, l'amministrazione comunale si rivarrà nei termini di legge nei confronti del soggetto

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

gestore anche trattenendo le risorse necessarie dal corrispettivo economico di spettanza per i servizi resi.

5. Per lo svolgimento delle attività aggiuntive e/o integrative, non previste nei servizi educativi essenziali del presente capitolato, il Soggetto gestore aggiudicatario dovrà comunque dotarsi di idonea assicurazione nei confronti degli utenti frequentanti la struttura.

6. Il Soggetto gestore aggiudicatario infine dovrà provvedere per proprio conto alla gestione complessiva delle attività, alla pulizia ordinaria, straordinaria e alla custodia del locale affidato oltre ad assicurare contestualmente la presenza obbligatoria, durante le attività, di personale adeguato e professionalmente idoneo allo svolgimento del servizio integrativo.

7. Nel caso che un progetto approvato, per lo sviluppo, ampliamento o integrazione delle attività, sia di tipo saltuario e/o continuativo, da svolgersi nelle strutture educative nei periodi di chiusura del servizio, comporti il pagamento di una quota di frequenza o un qualsiasi corrispettivo da parte dell'utenza, il Comune avrà comunque diritto, ad approvarne l'entità e le modalità operative, e per l'eventuale uso dei locali e/o delle attrezzature, ad una royalty pari al 15% dell'importo complessivo percepito dal soggetto gestore aggiudicatario.

Articolo 40

Promozione attività

1. Nella eventualità della produzione di materiale per la comunicazione e/o promozione dei servizi socio educativi proposti all'interno e all'esterno dei nidi d'infanzia, e al fine di comunicare in maniera corretta ed omogenea all'utenza la tipologia degli interventi promossi, il soggetto gestore aggiudicatario si obbliga a sottoporre, per la relativa approvazione formale, alla direzione dei servizi educativi, la necessaria documentazione preventiva per ogni singolo evento o azione.

Articolo 41

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Comune individua il Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto del D.Lgs. Dall'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016.

2. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente al soggetto gestore aggiudicatario.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.lgs. 50/2016, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Articolo 42

Condizioni generali per l'esecuzione del contratto

1. Il soggetto gestore aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione Comunale per l'avvio della esecuzione del contratto; qualora il soggetto gestore medesimo non adempia, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.lgs. 50/2016, qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio.

3. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il Responsabile del procedimento può, per

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ragioni di pubblico interesse o di necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 107, comma 2, del D.lgs. n.50/2016.

Articolo 43

Verifiche conformità esecuzione delle prestazioni

1. Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto, il quadro normativo definito dalla disciplina specifica contenuta nel D.lgs. n. 50/2016, riservandosi tuttavia, trattandosi di servizi alla persona, la facoltà di sviluppare ulteriori e/o diverse soluzioni di verifica e di controllo.
2. L'Amministrazione Comunale procede periodicamente alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante il personale del Servizio n. 1 - Pubblica Istruzione – Attività formative *dell'Area n. 2 – Servizi alla persona – Sportello al cittadino*.
3. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state regolarmente eseguite sotto il profilo tecnico, economico e qualitativo nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, nonché nel rispetto delle leggi di settore.
4. L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità ex art. 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016 , da parte del Direttore dell'esecuzione al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e, all'esito positivo della verifica di conformità, rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del soggetto gestore aggiudicatario.
5. L'Amministrazione Comunale, al fine di accertare la corretta esecuzione del contratto, può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.
6. L'Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione del soggetto gestore aggiudicatario, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Articolo 44

Estensione obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici

1. Il soggetto gestore aggiudicatario, prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Lastra a Signa e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti.
2. Il soggetto gestore aggiudicatario, preso atto che in data 16 marzo 2015 il Comune di Lastra a Signa ha sottoscritto il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, allegato al bando di gara, si obbliga ad accettare tutte le clausole contenute nel medesimo protocollo, che saranno poi inserite nel contratto di appalto da sottoscrivere con l'aggiudicatario.

Articolo 45

Assenza cause di incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 53 , comma 16-ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto gestore aggiudicatario, con la sottoscrizione del

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

contratto di appalto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell'aggiudicatario medesimo.

Articolo 46

Revisione prezzi

1. La revisione prezzi si intende esclusa per i primi due anni di durata dell'affidamento della gestione dei nidi d'infanzia e dei servizi integrati alla prima infanzia. Su richiesta del soggetto gestore il corrispettivo dovuto per lo svolgimento dei servizi integrati potrà essere adeguato al costo della vita nei successivi anni educativi, fatte salve le modalità di eventuale rinnovo del contratto..
2. L'adeguamento dovrà tenere in considerazione esclusivamente l'indice Istat riferito al periodo di riferimento (coefficienti di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, ai sensi dell'art. 44 della legge 724/94, commi 4,6 e 7)

Articolo 47

Esonero responsabilità

1. Il soggetto gestore aggiudicatario sarà tenuto interamente ed esclusivamente responsabile in via civile per qualsiasi danno ingiusto che dall'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse derivassero al Comune stesso o a terzi.
2. Il medesimo soggetto gestore aggiudicatario risponde altresì direttamente di qualsiasi danno a persone o cose o incidente nell'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione e si dovrà pertanto munire di apposita assicurazione in relazione alle responsabilità di cui al presente articolo da produrre, prima dell'inizio delle attività, alla Pubblica Amministrazione.
3. Il soggetto gestore aggiudicatario dovrà nominare, per lo svolgimento delle funzioni di istituto relative ai nidi d'infanzia oggetto del contratto, e per ogni altra responsabilità funzionale ed organizzativa dei servizi educativi integrati, un responsabile tecnico della gestione ed un coordinatore delle attività educative e pedagogiche. Tale nomine dovranno essere comunicate formalmente ogni anno prima dell'inizio delle attività.

Articolo 48

Coordinamento e verifiche

1. Il Comune di Lastra a Signa, attraverso la direzione dei servizi socio educativi ed i suoi organismi tecnici, garantisce la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza istituzionale ed avoca a sé la competenza dell'indirizzo, del coordinamento, del controllo e della verifica del progetto complessivo della gestione.
2. Il Comune di Lastra a Signa si riserva in ogni caso la facoltà di verificare direttamente attraverso il proprio personale, le attività in svolgimento, anche sotto il profilo della qualità, possibilmente alla presenza dei responsabili del progetto di gestione.
3. Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente e gli indirizzi stabiliti dalla direzione del servizio, il Comune di Lastra a Signa ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone semplice comunicazione scritta al soggetto gestore.

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci <i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 49

Diritti dell'utenza e partecipazione alla gestione sociale

1. Il Soggetto gestore aggiudicatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato nel progetto integrato in materia di tutela dei diritti dell'utenza, ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali attinenti ai servizi socio educativi per la prima infanzia.
2. Il Soggetto gestore aggiudicatario ha l'obbligo di partecipare, ove richiesto dalla direzione dei servizi, alla gestione sociale del nido d'infanzia sia per quanto riguarda eventuali processi partecipativi promossi dall'Amministrazione Comunale, sia per quanto attiene la partecipazione diretta del proprio referente, o suo delegato, al Comitato di gestione del nido d'infanzia "I Caci" e del Nido d'infanzia di "Skolè"

Articolo 50

Garanzie

1. Il Soggetto gestore aggiudicatario garantisce la tempestiva comunicazione al Comune di Lastra a Signa di eventuali variazioni, comunque non influenti tecnicamente nello svolgimento del progetto di gestione complessivo, concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego degli operatori adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione
- nominativi dei responsabili.

Articolo 51

Modalità e norme per la selezione

1. La selezione viene effettuata con il sistema della gara a procedura aperta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 secondo quanto previsto nel bando e disciplinare di gara.
2. La selezione per l'individuazione del soggetto gestore, sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti e purché risulti comunque congrua e conveniente per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 52

Affidamento del progetto di gestione nidi d'infanzia

1. Nessun obbligo sussisterà per il Comune sino al momento della stipulazione del contratto che verrà siglato solo dopo l'esecutività dell'atto di affidamento.

Articolo 53

Obblighi specifici dell'aggiudicatario

1. Il soggetto gestore aggiudicatario è tenuto a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci e dei dipendenti impegnati nel servizio che sono sempre esclusivamente alle sue dirette dipendenze. Esso si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzioni degli infortuni. L'Amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. Il soggetto gestore aggiudicatario provvede ad assicurare se stesso ed il personale impiegato per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a cose o a persone, esonerando in maniera assoluta l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci</p> <p style="text-align: center;"><i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio per tutta la sua durata.

3. Il soggetto gestore aggiudicatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione Comunale tutti i danni che, durante l'espletamento del servizio, fossero eventualmente arrecati alle strutture da parte del personale. Qualora non provvedesse a tale risarcimento l'Amministrazione Comunale tratterà sull'importo dell'ultima fattura maturata, la spesa per tale risarcimento.

Articolo 54 **Obblighi relativi al personale**

Il soggetto gestore affidatario, si obbliga a:

a) applicare al personale impiegato nei lavori oggetto dell'appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per i settori e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente ai sensi dell'art. 30 comma. 4 D. Lgs. 50/2016.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti vincoli obbligano il soggetto gestore affidatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.

Il personale dipendente utilizzato e anche i soci se coop. sociale, deve essere regolarmente iscritto al libro paga. I volontari eventualmente impiegati nel servizio dovranno avere idonea copertura assicurativa in relazione ai compiti assegnati. Il soggetto gestore affidatario è tenuto a fornire, su richiesta del Comune, la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nel servizio.

Il Comune rimane estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra il soggetto gestore affidatario e il personale impiegato nel servizio;

Il Comune ha interesse al corretto inquadramento contrattuale del personale perché garanzia di qualità della fornitura dei servizi richiesti dal presente Capitolato.

Pertanto, in riferimento alle mansioni specifiche richieste ed in relazione al principio della necessità di adempiere al positivo processo di continuità educativa, è operante la CLAUSOLA SOCIALE ex art. 50 D.Lgs 50/2016 in base alla quale, considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine si fa riferimento al CCNL Cooperative Sociali (applicato dall'attuale Soggetto gestore affidatario) vigente alla data odierna; il personale dipendente impiegato dal soggetto gestore affidatario dovrà risultare inquadrato nel seguente livello contrattuale minimo:

- Educatori: livello D1 (ex 5 livello)
- Ausiliari: livello B1 (ex 3 livello)

Nel caso in cui il soggetto gestore affidatario adotti contratti di lavoro diversi da quelli presi sopra a riferimento, dovrà garantire che i dipendenti risultino comunque inquadrati a livelli contrattuali che prevedono una retribuzione non inferiore a quella prevista dal sopra elencato livello.

	<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni di Lastra a Signa e Scandicci <i>Sede: Piazzale della Resistenza, 50018 – Scandicci (FI)</i></p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Nell'ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa il soggetto gestore affidatario può inquadrare i propri dipendenti a livelli contrattuale superiori (che prevedono retribuzione superiore) a quello indicato come minimo al fine di garantire la qualità dei servizi.

b) assumere a proprio carico tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici.

Articolo 55

Cauzione provvisoria e definitiva

1. I soggetti partecipanti alla gara, dovranno in sede di offerta, produrre, ai sensi e per gli effetti dell'art.93 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, una cauzione provvisoria di € 22.000,00 pari al 2% del valore stimato per l'appalto, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di presentarsi nel caso di aggiudicazione a proprio favore, alla stipula del relativo contratto, da parte del Comune.

2. La cauzione definitiva, a garanzia del puntuale ed esatto assolvimento delle obbligazioni contrattuali dovrà essere costituita, anteriormente alla stipula del contratto, secondo un importo stabilito sulla somma complessiva di aggiudicazione pari al 10% del valore, nelle forme e con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 .

Articolo 56

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto gestore aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari . Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'impresa nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario .

Articolo 57

Spese contrattuali

1. Le spese relative alla gara in oggetto e tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del soggetto gestore aggiudicatario che espressamente le assume.

Articolo 58

Esclusione dell'arbitrato

1. Ove Il soggetto gestore aggiudicatario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile unico del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Firenze. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie.

Articolo 59

Rinvio

1. L'appalto in oggetto è disciplinato dal presente capitolato speciale, dal bando e dal disciplinare di gara. Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Cesare Baccetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2000